REGOLAMENTO (CE) N. 877/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1996

fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1996.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66. GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21. GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

IT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 maggio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

(ECU/100 kg)

_		(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)
Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 30	052	131,5		436	41,6
	060	80,2		448	22,8
	064	59,6		528	53,6
	066	41,7		600	42,6
	068	62,3		624	43,7
	204	74,9		625	19,8
	208	44,0	0005 20 20	999	43,4
		ì	0805 30 20	052	130,4
	212	97,5		204	88,8
	624	97,1		220 388	74,0 86,8
	999	76,5		400	72,1
ex 0707 00 20	052	94,8		512	54,8
	053	156,2		520	66,5
	060	61,0		524	100,8
	066	53,8		528	65,5
	068	69,1		600	73,7
	204	144,3		624	106,3
	624	87,1		999	83,6
	999	95,2	0808 10 61, 0808 10 63,		
0709 10 10	220	309,2	0808 10 69	039	108,0
	999	309,2		052	64,0
0709 90 75	052	84,1		064	78,6
		77,5		284	75,5
	204	1		388 400	77,2
	412	54,2		404	66,9 62,8
	624	151,9		416	72,7
	999	91,9		508	91,6
0805 10 21, 0805 10 25, 0805 10 29	052	53,4		512	68,1
		i		524	82,8
	204	38,4		528	69,5
	208	58,0		624	86,5
	212	52,1		728 .	107,3
	220	53,3		800	78,0
	388	40,5		804	87,9
	400	45,0		999	79,8

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 16). Il codice •999• rappresenta le •altre origini•.